

COVID-19 ED AUTOMEZZI AZIENDALI QUANDO E COME SANIFICARLI?


In caso di automezzi:

- in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
- assegnati per uso occasionale a un dipendente e riconsegnati a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
- che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
- di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi.

Il conducente entrante in turno, o l'operatore incaricato, formato e dotato delle necessarie attrezzature, dovrà procedere alla sanificazione dell'abitacolo, ovvero:


- aprire le portiere ed assicurare un ricambio di aria;
- pulire e disinfettare con alcol 75% le maniglie di apertura delle portiere e la carrozzeria immediatamente circostante;
- pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiatesta;
- pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, le superfici interne (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo;
- Per quanto riguarda i sedili e altre eventuali parti in tessuto, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento in materiale plastico.

Di seguito il documento completo "Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi aziendali a fini di prevenzione del contagio covid-19"



ISTRUZIONI DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA DI CABINE DI GUIDA DI AUTOMEZZI AZIENDALI A FINI DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19

Versione 01 del 09/04/2020




Avvertenza

Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore declina ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore non assume alcun obbligo né accetta alcuna responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.

Copyright

© Davide Levo 2020 (LVEDVD67S29A0520). Alcuni diritti riservati. Questa pubblicazione è disponibile entro i limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.






SOMMARIO

- 1. INTRODUZIONE.**
- 2. DISPOSIZIONI DI LEGGE PRO-SANIFICAZIONE ANTICONTAGIO.**
- 3. DEFINIZIONE DI SANIFICAZIONE.**
- 4. PRODOTTI DI SANIFICAZIONE.**
- 5. FREQUENZA DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI.**
- 6. OPZIONI DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI.**
- 7. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS).**
- 8. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI.**
- 9. RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI CONDIVISI.**

Definizioni ed acronimi.

Riferimenti.



1. INTRODUZIONE

Le presenti istruzioni riguardano la sanificazione periodica e straordinaria degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che NON siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione contribuisce ad adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio:

- **gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;**
- **le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;**
- **le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;**
- **gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi.**

Si ricorda che tutte le operazioni descritte nelle presenti istruzioni devono essere eseguite da personale debitamente informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni anticontagio. I rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione, inoltre, devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. DISPOSIZIONI DI LEGGE PRO-SANIFICAZIONE ANTICONTAGIO

Il Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, punto 4, stabilisce, ai fini della prevenzione del contagio da coronavirus COVID-19 sui luoghi di lavoro, che:


“• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

• nel caso di presenza di una persona co COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

• Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. ...”

le Linee Guida Condivise del settore logistica/trasporti del 18 marzo 2020 stabiliscono che:

“La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente ...”



3. DEFINIZIONE DI SANIFICAZIONE

L'attività di "sanificazione" è definita come il complesso dei procedimenti atti ad igienizzare (rendere sani) determinati ambienti e mezzi mediante attività successive di:

- 1) pulizia e
- 2) disinfezione.

L'attività di "pulizia" è il complesso dei procedimenti atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza. E' quindi l'operazione che consente di eliminare lo sporco dalle superfici, in modo da renderle visibilmente pulite.

L'attività di "disinfezione" è il complesso dei procedimenti atti a sanificare determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di agenti patogeni.

Si precisa che la sola pulizia (detersione), anche se correttamente eseguita, non è sufficiente a garantire la totale eliminazione degli agenti patogeni, i quali aderiscono tenacemente alle superfici, anche quelle apparentemente più lisce. La fase di disinfezione è, quindi, sempre indispensabile per consentire l'efficace abbattimento della carica patogena negli ambienti e sulle attrezzature.

4. PRODOTTI DI SANIFICAZIONE

Per la decontaminazione di ambienti contagiati o potenzialmente contagiati da coronavirus COVID-19, la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 raccomanda l'uso di:


- ipoclorito di sodio 0,1% per le superfici che non ne vengono danneggiate¹;
- alcol (etanolo) almeno al 70% v/v.

Nel caso particolare della sanificazione e disinfezione delle cabine di guida degli automezzi, la Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 prevede espressamente l'impiego di:

- **disinfettanti in confezione spray, ad esempio alcol etilico almeno al 75% v/v.**



¹ Secondo le indicazioni fornite il 23/03/2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, i materiali compatibili con i detergenti a base di cloro sono i seguenti: polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), polipropilene (PP), poliacetale, poliossimetilene (POM), Buna-Gomma di nitrile, poliestere bisfenolico, fibra di vetro, politetrafluoroetilene (teflon®), silicone (SI), Acrilonitrile Butadiene Stirene (ABS), policarbonato (PC), polisulfone, acciaio inossidabile (o inox), titanio, mentre acciaio basso-legato, poliuretano, ferro e metalli in genere non sono compatibili.



5. FREQUENZA DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI


La frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali non è precisata dalle disposizioni di legge vigenti alla data odierna, che si limitano a richiedere che essa sia eseguita in modo appropriato e frequente.

Ciò premesso, appare quanto meno necessario procedere alla sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ogni qualvolta il suo nuovo utilizzatore faccia parte di un turno/gruppo di lavoro segregato² diverso da quello del precedente utilizzatore ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro alternato.


E' comunque indispensabile ridurre al minimo, per quanto possibile, l'impiego di automezzi aziendali condivisi tra diversi conducenti o tra diversi turni/gruppi di lavoro segregati.

Per quanto riguarda, infine, la valutazione circa la persistenza dell'eventuale contaminazione dell'automezzo da parte del coronavirus COVID-19, a titolo informativo si segnala quanto segue:

- secondo le informazioni fornite il 12/03/2020 dall'Istituto Superiore di Sanità, si può ipotizzare che il coronavirus COVID-19 si disattivi in un intervallo temporale compreso tra pochi minuti ed un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale su cui aderisce, della concentrazione, della temperatura e dell'umidità; è verosimile, in particolare, che sopravviva sino a 24 ore sugli indumenti monouso, se in concentrazione iniziale elevata;
- secondo le informazioni pubblicate il 17/03/2020 dall'ente statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e riprese successivamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il coronavirus COVID-19 sopravvive, con carica virale decrescente nel tempo:
 - in aerosol sospeso in ambiente interno per almeno 3 ore;
 - su cartone per non oltre 24 ore;
 - su rame per almeno 4 giorni;
 - su plastica e acciaio per almeno 3 giorni.



² Per "turno/gruppo di lavoro segregato" si intende uno specifico insieme di lavoratori che risulti autonomo, distinto e riconoscibile rispetto agli altri, ed i cui membri possano essere immediatamente sospesi dal lavoro ed isolati non appena uno di essi manifesti i sintomi da contagio COVID-19.



6. OPZIONI DI SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI

In linea teorica vi sono almeno tre distinte opzioni per la sanificazione di abitacoli e cabine di guida degli automezzi aziendali:

- A. ricorso ad una **impresa esterna specializzata in sanificazione di mezzi di trasporto**, che dovrebbe intervenire presso il sito aziendale dove sono parcheggiati gli automezzi in ogni occasione discussa al capitolo 5 ed, in particolare, alla ripresa di ogni turno di lavoro segregato;




- B. laddove la prima soluzione non sia concretamente attuabile, è possibile ricorrere all'impiego, da parte di personale aziendale debitamente equipaggiato ed addestrato, di **appositi kit di sanificazione cabine**, generalmente costituiti da:

- bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure
- generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida;

Presidio naturale per la sterilizzazione d'ambienti
(protocollo n° 24482 del 31/07/1996)



- C. laddove anche la seconda soluzione non sia concretamente attuabile, ad esempio per difficoltà di rapido reperimento dei kit di sanificazione e/o di formazione e addestramento del personale, è possibile fare riferimento, per immediata analogia tecnica, alla **procedura semplificata ISS** prevista *ad interim* dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293 per la sanificazione a fine turno delle cabine di guida degli automezzi destinati alla raccolta di rifiuti potenzialmente contaminati da coronavirus COVID-19.



7. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SPEDITIVA AUTOMEZZI (ISS)

La procedura semplificata di sanificazione anticontagio dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale può essere eseguita direttamente dal conducente entrante in turno – debitamente formato in merito nonché dotato delle necessarie attrezzature – nel rispetto delle indicazioni derivate dalla Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità AOO-ISS 12/03/2020 8293.


A tale scopo, il conducente entrante deve eseguire le operazioni di seguito descritte.

- 1) Pulire e disinfettare con alcol 75% le **maniglie di apertura delle portiere** così come la carrozzeria immediatamente circostante.



- 2) **Aprire completamente tutte le portiere** della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria.





- 3) **Pulire e disinfettare con alcol 75% i tappetini poggiapiedi**, preliminarmente estratti dalla cabina o dall'abitacolo.




- 4) **Pulire e disinfettare con alcol 75%, preferibilmente mediante erogazione spray, tutte le superfici interne della cabina o dell'abitacolo** (sedili, cruscotto, plancia, volante, cambio, freno di stazionamento, comandi, indicatori, pulsanti, tastiere, schermi touch, maniglie interne, vani portaoggetti, pareti, soffitto, portiere, parabrezza, vetri laterali, specchietto retrovisore ecc...). Particolare cura deve essere posta nella pulizia e disinfezione di tutte le superfici poste immediatamente dinanzi ai sedili, che sono quelle maggiormente esposte al droplet emesso dal conducente e dai passeggeri durante la permanenza all'interno del mezzo.



- 5) Per quanto riguarda, in particolare, i **sedili e altre eventuali parti in tessuto**, è preferibile applicarvi preliminarmente un rivestimento flessibile in materiale plastico (ad esempio un'apposita custodia, eventualmente monouso, oppure, in sua mancanza, una pellicola o un telo rimovibile: vedi figure), che potrà essere sostituito ad ogni turno oppure sanificato con le stesse modalità sopra descritte; in caso di sostituzione, questa dovrà essere la prima operazione da eseguirsi una volta aperta ed aerata la cabina o l'abitacolo, avendo cura, in tal caso, di rimuovere il rivestimento senza sollevare l'eventuale polvere/aerosol contaminato che potrebbe essersi depositato al di sopra durante il turno precedente. In assenza di rivestimenti lavabili (fattispecie altamente sconsigliata), la pulizia e disinfezione delle parti in tessuto deve essere estremamente accurata, trattandosi di siti porosi a maggiore persistenza del virus.





6) Pulire e disinfettare con alcol 75% **tutti gli oggetti e le attrezzature portatili o rimovibili** presenti in cabina o nell'abitacolo (chiave di avviamento, telecomandi, penne, blocchi, laptop, mezzi di comunicazione portatili, attrezzature di lavoro, accessori vari, ecc...). Si segnala, a tal proposito, che la presenza di oggetti ed attrezzature nell'abitacolo o in cabina deve essere minimizzata il più possibile.




7) E' tassativamente **VIETATO** l'impiego di **aria compressa e/o acqua sotto pressione e/o vapore** per la pulizia, così come qualsiasi altro metodo che possa generare spruzzi o determinare aerosol di materiale infettivo nella cabina e nell'ambiente.



8) E' altresì vietato l'impiego di aspirapolvere.





8. PROCEDURA DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI

Se l'automezzo aziendale è stato impiegato da:

- **soggetti positivi al tampone per la diagnosi del coronavirus COVID-19;**
- **soggetti classificabili come “persone sintomatiche in azienda” di cui al punto 11 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020³;**
- **altri eventuali soggetti non meglio specificati, cautelativamente individuati dai responsabili aziendali come possibili portatori di un pericolo di contagio COVID-19;**

allora occorre procedere, come previsto dal punto 4 del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, alla sanificazione straordinaria dell'automezzo, che avverrà preferibilmente mediante l'intervento in sito di un'impresa specializzata e che, in ogni caso, dovrà essere eseguita nel rispetto delle disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

9. RACCOMANDAZIONI PER L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI CONDIVISI


In ultimo si forniscono alcune raccomandazioni in caso di utilizzo condiviso di automezzi aziendali da parte di turni/gruppi di lavoro segregati, utili innanzitutto a proteggere gli occupanti e prevenire la diffusione all'interno dell'abitacolo o della cabina di guida dell'agente patogeno che dovrebbe poi essere rimosso mediante le operazioni di sanificazione già descritte:

- viaggiare ogni qualvolta possibile con i finestrini dell'automezzo ad uso condiviso completamente aperti;
- non utilizzare mai gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'automezzo ad uso condiviso;
- durante l'impiego dell'automezzo ad uso condiviso il conducente alla guida e gli eventuali passeggeri devono indossare, se disponibili, una mascherina chirurgica e/o una maschera filtrante senza valvola respiratoria UNI EN 149 FFP2 o FFP3;
- non toccarsi mai naso, bocca e occhi quando ci si trova all'interno dell'automezzo ad uso condiviso;
- lavarsi o igienizzarsi le mani prima di entrare nell'automezzo ad uso condiviso e subito dopo usciti;
- usare sempre guanti monouso durante le operazioni di rifornimento carburante eseguite autonomamente.

³ Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, punto 11:

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- *nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute...*



Definizioni ed acronimi

CEN

Comitato Europeo di Normazione

COVID-19

COroNaVirus Disease 19, già 2019-nCoV. Denominazione ufficiale assegnata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità alla malattia infettiva respiratoria, frequentemente acuta, causata dal virus denominato SARS-CoV-2 appartenente alla famiglia dei coronavirus.

DLGS

Decreto Legislativo.

Droplet

Insieme di piccole gocce di liquido in sospensione aerea (aerosol). Può rappresentare un vettore di trasmissione di malattie infettive quando è costituito da gocce di saliva o di altri fluidi corporei contenenti agenti patogeni, immesse in ambiente da un soggetto contagioso mentre parla, tossisce o starnutisce.

ECDC

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

EN

European Norm. Standard tecnico emanato dal CEN.

FFP2

Sigla identificativa di cui alla norma EN 149 indicante un facciale filtrante (FF) per la protezione dalla polvere (P) con livello di efficienza filtrante 2 (media, ovvero > 94%).

FFP3

Sigla identificativa di cui alla norma EN 149 indicante un facciale filtrante (FF) per la protezione dalla polvere (P) con livello di efficienza filtrante 3 (alta, ovvero > 99%).

ISS

Istituto Superiore di Sanità.

NIAID

(US) National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità.

SARS-CoV-2


Vedi COVID-19.

UNI

Ente Nazionale di Unificazione.

v/v

Percentuale in volume.



Riferimenti

FAO MANUAL ON PROCEDURES FOR DISEASE ERADICATION BY STAMPING OUT

"Decontamination Procedures - Vehicle and machinery decontamination"

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II.

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

NORMA EUROPEA UNI EN 149:2009

"Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, marcature"

PROTOCOLLO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 24 GIUGNO 2014

"Sanificazione e disinfezione ad utilizzo degli ambienti e dei mezzi ad uso sanitario"

US-APHC TECHNICAL INFORMATION PAPER N. 13-031-1014 22 OTTOBRE 2014

"Decontamination of Vehicles Used for Transportation of Potential Ebola Virus Disease (EVD) Patients or Related Equipment"

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0005443 – 22/02/2020-DGPRES-P del 22 FEBBRAIO 2020 e ss.mm.ii.

"COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti".

CIRCOLARE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' AOO-ISS 12/03/2020 0008293 DEL 12 MARZO 2020

"Rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare".

PROTOCOLLO CONDIVISO 14 MARZO 2020

"Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"

CORRISPONDENZA THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 17 MARZO 2020, N. VAN DOREMALEN E ALTRI (NIAD, NIH, DARPA),

"Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1"

PROTOCOLLO CONDIVISO MINISTERO DELLA SALUTE 18 MARZO 2020

"Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica"

RAPPORTO ISS COVID-19, N. 5/2020 DEL 23 MARZO 2020

"Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2".

GUIDA OPERATIVA CISL 23 MARZO 2020

"Guida operativa alla stipula del Protocollo aziendale anti-contagio"

NEWS OSSERVATORIO REGIONALE PER L'EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE EMILIA ROMAGNA 25 MARZO 2020

"Guidare ai tempi del coronavirus"

ANSA MOTORI 26 MARZO 2020

"Coronavirus: dal volante al cambio, ecco cosa disinfettare"

FICHE MINISTÈRE DU TRAVAIL (FRANCE) DEL 27 MARZO 2020

"Chasseur livreur: kit del lutte contre le COVID-19"

ECDC TECHNICAL REPORT MARZO 2020

"Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2 0"